

DELIBERA N. 433/19/CONS

**ORDINANZA INGIUNZIONE A POSTE ITALIANE S.P.A. PER LA
VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI CONNESSI ALL'ESPLETAMENTO DEL
SERVIZIO UNIVERSALE**

L'AUTORITÀ

NELLA riunione di Consiglio del 4 novembre 2019;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *“Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”*;

VISTO l'articolo 7 del decreto legge 21 settembre 2019, n. 104, recante *“Misure urgenti per assicurare la continuità delle funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni”* ai sensi del quale *“Il Presidente e i Componenti del Consiglio dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni di cui all'articolo 1 della legge 31 luglio 1997, n. 249, in carica alla data del 19 settembre 2019, continuano a esercitare le proprie funzioni, limitatamente agli atti di ordinaria amministrazione e a quelli indifferibili e urgenti, fino all'insediamento del nuovo Consiglio e comunque fino a non oltre il 31 dicembre 2019”*;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante *“Modifiche al sistema penale”* (di seguito denominata legge n. 689/1981);

VISTA la direttiva 97/67/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 dicembre 1997, recante *“Regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e il miglioramento della qualità del servizio”*, come modificata, da ultimo, dalla direttiva 2008/6/CE;

VISTO il decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, recante *“Attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio* (di seguito denominato d.lgs. n. 261/1999);

VISTO il decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante *“Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici”* come convertito dalla legge n. 214 del 22 dicembre 2011, e, in particolare, l'art. 21, che designa l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (di seguito denominata Autorità) quale autorità nazionale di regolamentazione per il settore postale ai sensi dell'art. 22 della direttiva 97/67/CE;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante *“Adozione del nuovo regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità”*, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 95/19/CONS;

VISTA la delibera n. 410/14/CONS, del 29 luglio 2014, recante “*Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni*”, (di seguito denominato *Regolamento sanzioni*), come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 581/15/CONS;

VISTA la delibera n. 129/15/CONS, dell’11 marzo 2015, recante “*Approvazione del regolamento in materia di titoli abilitativi per l’offerta al pubblico di servizi postali*”;

VISTA la delibera n. 265/15/CONS, del 28 aprile 2015, recante “*Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”;

VISTO l’articolo 7 del decreto legge 21 settembre 2019, n. 104, recante “*Misure urgenti per assicurare la continuità delle funzioni dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*” ai sensi del quale “*Il Presidente e i Componenti del Consiglio dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni di cui all’articolo 1 della legge 31 luglio 1997, n. 249, in carica alla data del 19 settembre 2019, continuano a esercitare le proprie funzioni, limitatamente agli atti di ordinaria amministrazione e a quelli indifferibili e urgenti, fino all’insediamento del nuovo Consiglio e comunque fino a non oltre il 31 dicembre 2019*”;

VISTO l’atto di contestazione n. 11/19/DSP del 28 giugno 2019 nei confronti di Poste Italiane (di seguito, Poste o la Società) notificato in pari data unitamente alla relazione sulle risultanze preistruttorie di cui alla nota del 16 maggio 2019 ad esso allegata;

CONSIDERATO che la Società non si è avvalsa, nell’ambito del procedimento sanzionatorio avviato con il suddetto atto di contestazione, né della facoltà di presentare memorie difensive, né della facoltà del pagamento in misura ridotta di cui all’art. 16 della legge n. 689/1981;

VISTI tutti gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. Il fatto e la contestazione

Con nota del 10 maggio 2019 recante “*Eventi critici Bardolino e Desio*”, Poste Italiane S.p.A. ha comunicato all’Autorità due episodi di dispersione di corrispondenza verificatisi uno nel comune di Brentino Belluno(VR) e il secondo in quello di Muggiò (MB).

Pertanto, i competenti uffici nell’ambito dell’attività preistruttoria, dopo i necessari approfondimenti, con la citata nota del 16 maggio 2019 hanno evidenziato che:

- nel primo comune, nella giornata del 17 marzo 2019, sono stati rinvenuti circa 110 invii postali (87 lettere e 23 riviste) in località Preabocco di competenza del CPD di Bardolino (VR), in ordine ai quali la Società con la citata nota ha trasmesso

anche il verbale di rinvenimento redatto della polizia locale del comune di Brentino Belluno (VR);

- nel secondo comune, di competenza del CD di Desio (MB), nella giornata del 21 aprile 2019 sono stati rinvenuti 28 invii postali (6 riviste e 22 lettere/plichi), di cui si è venuti a conoscenza attraverso la denuncia di un privato cittadino alla locale compagnia dei Carabinieri.

Alla Società sono state, quindi, contestate le violazioni degli obblighi inerenti all'espletamento del servizio universale per i disservizi derivanti dalla dispersione di circa n. 110 invii postali nel Comune di Brentino Belluno (VR), e di 28 invii postali nel Comune di Muggiò (MB), ai sensi del combinato disposto dell'art. 3, commi 1 e 5, lettera b) e degli artt. 3, comma 8, lettere a) e 1, comma 2, lett. u) del D. lgs. 261/99.

2. Risultanze istruttorie e valutazioni dell'Autorità

La Parte, a seguito della contestazione, non ha ritenuto di aggiungere nessun elemento istruttorio utile ai fini della definizione del procedimento, né ha respinto gli elementi di fatto e di diritto oggetto di contestazione fornendo argomentazioni a propria difesa e non si è avvalsa della facoltà del pagamento in misura ridotta di cui all'art 16 della legge 689/81.

Pertanto, si ritiene di confermare i contenuti e le conclusioni dell'atto di contestazione.

RITENUTO che, alla luce di quanto emerso nel corso del procedimento sanzionatorio, per le motivazioni sopra espresse, risultano accertate le seguenti violazioni da parte di Poste Italiane:

1. violazione del combinato disposto dell'art. 3, commi 1 e 5, *lett. b)* e degli artt 3, comma 8, *lett. a)* e 1, comma 2, *lett. u)* del D. lgs. 261/99 per i disservizi derivanti dalla dispersione di circa n. 110 invii postali (87 lettere e 23 riviste) nel Comune di Brentino Belluno (VR);

2. violazione del combinato disposto dell'art. 3, commi 1 e 5, lettera b) e degli artt. 3, comma 8, *lett. a)* e 1, comma 2, *lett. u)* del D. lgs. 261/99 per i disservizi derivanti dalla dispersione di n 28 invii postali (6 riviste e 22 lettere/plichi) nel Comune di Muggiò(MB);

RITENUTO, pertanto, che le due condotte descritte siano sanzionabili ai sensi dell'art. 21, comma 1, del d.lgs. n. 261/1999;

CONSIDERATO quanto segue ai fini della determinazione della sanzione ai sensi dell'art.11 della legge n. 689/1981:

A) Gravità della violazione

Sotto il profilo della gravità delle violazioni accertate, occorre considerare che le condotte di Poste Italiane sono lesive dei principi in materia di continuità, regolarità e

certezza nell'erogazione del servizio postale. e comportano, inoltre, la mancata tutela della segretezza della corrispondenza, esigenza essenziale che deve essere garantita da tutti gli operatori postali e che caratterizza in modo specifico le prestazioni del fornitore del servizio universale, ai sensi dell'art. 3, comma 8, *lett. a*), del decreto legislativo n. 261 del 1999. Si evidenzia, altresì, che molti degli invii di corrispondenza ritrovati nei Comuni di Brentino Belluno (VR) e Muggiò (MB), contenevano comunicazioni riferibili anche a fatture per il pagamento di servizi essenziali (telefonici, idrici e energetici) e comunicazioni di istituti di credito e assicurativi probabilmente contenenti informazioni di rilevante utilità finanziaria per l'utenza.; per quelli ritrovati nel primo Comune, la Società non ha comunicato di aver provveduto, sia pure in ritardo, a recapitarli ai destinatari, mentre, per quelli ritrovati nel secondo Comune non ha potuto probabilmente, provvedere al loro recapito a causa dell'avanzato stato di decomposizione della corrispondenza.

Occorre, tuttavia, anche considerare che in entrambi i casi trattasi di episodi di dispersione di lieve entità perché hanno riguardato un numero assai limitato di invii.

B) Opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione

Con riferimento all'opera svolta dall'agente, si rileva che la Società, nell'ambito del procedimento sanzionatorio in esame, non ha reso noto di aver intrapreso alcuna iniziativa specifica volta a eliminare o attenuare le conseguenze della violazione contestata.

C) Personalità dell'agente

Con riferimento alla personalità dell'agente, si rileva che nei confronti di Poste Italiane risultano diversi procedimenti sanzionatori per la stessa violazione che si sono conclusi con il pagamento della sanzione in misura ridotta ex art 16 della legge 689/81. Inoltre, la Società, per le sue dimensioni operative e per le funzioni svolte, è dotata di un'organizzazione interna e di risorse idonee quantomeno a limitare i casi di dispersione della corrispondenza.

D) Condizioni economiche dell'agente

Con riferimento alle condizioni economiche dell'agente, si ritiene che esse siano tali da giustificare la complessiva misura della sanzione pecuniaria oggetto del presente provvedimento.

RITENUTO di dovere determinare l'importo della sanzione amministrativa pecuniaria per le violazioni accertate nella misura complessiva di euro 40.000,00 (quarantamila/00), valutandola sufficientemente afflittiva in relazione agli usuali criteri per la determinazione della sanzione di cui all'articolo 11 della legge 24 novembre 1981, n. 689, di cui:

euro 25.000,00 (venticinquemila/00) per i disservizi derivanti dalla dispersione di n. 110 invii postali (87 lettere e 23 riviste) nel Comune di Brentino Belluno (VR);

euro 15.000,00 (quindicimila/00) per i disservizi derivanti dalla dispersione di n. 28 invii postali (6 riviste e 22 lettere/plichi) nel Comune di Muggiò(MB);

UDITA la relazione del Commissario Francesco Posteraro, relatore ai sensi dell'articolo 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità*;

ACCERTA

alla società Poste Italiane, con sede in Roma, viale Europa n. 175, di pagare la complessiva somma di euro 40.000,00 (quarantamila/00), quale sanzione amministrativa pecuniaria per le violazioni accertate;

ORDINA

alla medesima società di pagare la somma di euro 40.000,00 (quarantamila/00) quale sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione accertata;

DIFFIDA

ai sensi dell'art. 21, comma 2, del d.lgs. 261/1999, la medesima società dal porre in essere ulteriori comportamenti in violazione degli obblighi connessi all'espletamento del servizio universale;

INGIUNGE

alla medesima società di versare la predetta somma alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, utilizzando il c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2379, capo X, bilancio di previsione dello Stato o mediante bonifico bancario utilizzando il codice IBAN IT5400100003245348010237900, evidenziando nella causale “*Sanzione amministrativa irrogata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con Delibera n. 433/19/CONS*”, entro trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'articolo 27 della citata legge n. 689/81.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest'Autorità quietanza dell'avvenuto versamento, indicando come riferimento “*Delibera n. 433/19/CONS*”.

Ai sensi dell'art. 135 comma 1, lett. b), del decreto legislativo del 2 luglio 2010, n. 104, il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo

Regionale del Lazio, in sede di giurisdizione esclusiva. Ai sensi dell'articolo 119 del medesimo decreto legislativo, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è comunicata alla Parte e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 4 novembre 2019

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Francesco Posteraro

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL VICE SEGRETARIO GENERALE
Nicola Sansalone